



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 9312**Nuovo Statuto della Fondazione Antonio Caccia (Museo Civico di Belle Arti)**

Lugano, 18 agosto 2015

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il progetto di nuovo Statuto della Fondazione Antonio Caccia (Museo Civico di Belle Arti).

I. Breve istoriato

Sotto il titolo *Museo Civico di Belle Arti, Fondazione Antonio Caccia*, nel 1904 è stato istituito a Lugano, come ente giuridico autonomo, un Museo di Belle Arti.

Il patrimonio del Museo era costituito dal prodotto delle disposizioni fatte da fu Antonio Caccia, deceduto a Lugano il 18 febbraio 1893 (v. : "*... Della mia Villa, detta innanzi la Malpensata, con il fondo annesso e con tutte le masserizie, quadri, oggetti che in essa al momento sopraddetto si trovassero, quadri ecc. lascio alla Città di Lugano a uso di farne un museo artistico, valendosi dei proventi che venissero a risultare da tutti i frutti degli enti ad essa lasciati in eredità.*"), dagli acquisti o dalle donazioni o lasciti successivi. L'amministrazione del patrimonio spetta al Municipio, che deve dare scarico annualmente al Consiglio Comunale contemporaneamente ai bilanci comunali.

Della donazione faceva parte un nucleo significativo di opere, più precisamente 87. Tale nucleo è all'origine della Collezione di Lugano, sviluppatasi poi, a partire dal 1905, grazie ai successivi acquisti.

Dall'attuale Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione e dall'estratto del Registro di Commercio si evince che lo scopo della Fondazione è il seguente: "*La conservazione del patrimonio artistico legato dal fondatore Antonio Caccia e la raccolta di opere d'arte di valore riconosciuto che verranno acquistate col reddito del netto della sostanza di proprietà del Museo.*" (Fonte: www.ti.ch; Registro di Commercio).

Nel Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione è stata regolata l'organizzazione della Fondazione: Commissione Direttiva di 7 membri avente come compito la Direzione artistica del Museo, l'assistenza al Direttore e l'acquisto di opere d'arte su proposta del Direttore o su propria iniziativa.

I rapporti tra la Commissione Direttiva, il Municipio e il Direttore del Museo sono stati per contro definiti nel Regolamento di esercizio del Museo Civico di Belle Arti di Lugano. In questo documento veniva pure previsto che la sede stabile del Museo sarebbe stata istituita e predisposta dal Municipio, riservata in via provvisoria e precauzionale la proprietà della Malpensata e lotto annesso.

Relativamente all'acquisto di opere d'arte si annota che il Regolamento d'esercizio (art. 3) non fissa alcun criterio: *"Nessun limite né prescrizione sono determinati in merito alla provenienza ed epoca delle opere. L'arte ticinese, antica e moderna, sarà oggetto di considerazione, nell'intento di avere nel Museo, col successivo sviluppo, uno speciale riparto."*

Nel Regolamento di esercizio si legge inoltre che, all'inizio di ogni anno, il Municipio deve mettere a disposizione della Commissione Direttiva, per l'incremento e lo sviluppo del Museo e spese inerenti alla scelta ed acquisti delle opere d'arte e di esercizio dello stesso, la somma costituita dal reddito netto e dall'avanzo eventuale dei precedenti esercizi (in conformità dell'art. 5 e paragrafo subordinato del Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione).

In data 19 dicembre 1994 il Consiglio Comunale del Comune di Lugano, nella sua Sessione ordinaria autunnale/IIIa seduta, ha approvato il MMN. 4604 del 5 dicembre 1994 concernente la proposta di risanamento della Fondazione Antonio Caccia, e meglio ha concesso l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile di Villa Malpensata (mappale no. 1'136) di proprietà della Fondazione e ciò appunto allo scopo di risanare la situazione finanziaria della stessa. All'epoca il Municipio si era pure impegnato a mantenere la destinazione dello stabile a Museo di Belle Arti e centro espositivo-culturale in rispetto della volontà dei disponenti.

Inoltre, nel 2008, e meglio il 31 marzo, l'immobile di Via Economo 3-5 a Trieste, che era iscritto a catasto quale proprietà del Comune di Lugano ma faceva parte del patrimonio della Fondazione Antonio Caccia, è stato venduto e il ricavato è servito ad apportare un'importante liquidità alla Fondazione, tanto che ancora oggi il patrimonio della stessa è costituito in buona parte da tale ricavato.

Nella storia più recente della Fondazione si ricordano invece le operazioni inerenti al fondo presso il Central Park. Più precisamente, il 6 luglio 2009 il Consiglio Comunale ha approvato il Messaggio Municipale relativo alla creazione di uno Spazio laboratorio d'arte contemporanea al Central Park a cura della Fondazione Antonio Caccia.

La stessa è poi diventata proprietaria, con il consenso dell'Autorità di vigilanza, delle relative superfici, grazie al contratto di compravendita immobiliare per un parte di PPP (Fol. PPP no. 6487 del fondo base part. no. 2667 RFD di Lugano) e al contratto di donazione per un'altra parte (Fol. PPP no. 6490 del medesimo fondo base).

Infine, in data 20 aprile 2012 è stata sottoscritta, con il consenso dell'Autorità di vigilanza, - tra la Fondazione Antonio Caccia, il Comune di Lugano, il Museo d'arte ed i privati - una convenzione avente come oggetto il deposito presso lo spazio al Central Park -1 di una parte della Collezione privata Olgiati. Tale accordo costituisce la più importante operazione di incremento di opere per il Comune di Lugano.

In particolare, si ricorda che al punto 1.3 della convenzione è stato fatto riferimento all'intenzione dei collezionisti di ampliare le opere oggetto del deposito durante il periodo di validità della stessa, e che vi sono state varie aggiunte di nuove opere tramite la sottoscrizione di specifiche addende - sottoscritte da tutte le parti coinvolte - alla citata convenzione. Quest'ultima permette di avere a disposizione delle opere da poter concedere in prestito ad altri musei in tutto il mondo e di riflesso permette al Comune di Lugano di offrire esposizioni temporanee di alto livello nei suoi spazi museali.

II. Cambiamenti recenti dell'organizzazione

Si osserva che nell'ultimo anno la Fondazione Antonio Caccia (Museo Civico di Belle Arti), (in seguito Fondazione), ha subito dei cambiamenti inerenti alla propria organizzazione interna. Segnatamente si è proceduto con ris.mun. del 18 giugno 2014 al completamento dei membri del Consiglio di Fondazione, chiamato Commissione direttiva, dando così seguito alle indicazioni contenute nella decisione 29 ottobre 2013 dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale. Tale cambiamento urgeva anche a fronte del fatto che secondo l'art. 24 del Regolamento di esercizio del Museo Civico di Belle Arti di Lugano del 1905, che fa attualmente stato, *“Qualunque decisione della Commissione Direttiva dovrà essere presa a maggioranza dei membri presenti”*, ciò che non era ovviamente possibile con i soli due membri che erano rimasti.

I nuovi membri della Commissione Direttiva della Fondazione hanno in seguito provveduto a definire i nuovi diritti di firma - decidendo che la Presidente ha diritto di firma collettiva a due con ogni altro membro - a nominare il Segretario amministrativo esterno al Consiglio di Fondazione - che ha diritto di firma collettiva a due con la Presidente e con ogni altro membro - ed infine a designare l'Ufficio di revisione della Fondazione.

Tali aggiornamenti non sono ancora sufficienti a rendere effettivamente operativa e indipendente la Commissione direttiva della Fondazione alla stregua di un Consiglio di Fondazione. In effetti, l'organizzazione della Fondazione si basa su documenti ormai storici, e più precisamente sul Regolamento di esercizio del Museo Civico di Belle Arti di Lugano, del 5 aprile 1905, e sul Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione, del 28 agosto 1904.

È quindi opportuno che la Fondazione si doti di un nuovo Statuto, più moderno, completo e conforme alle normative vigenti in materia di fondazioni.

Segnatamente, giusta l'art. 83a del Codice Civile Svizzero (CCS), l'organo superiore della fondazione tiene i libri di commercio della fondazione, e le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale e la presentazione dei conti vi si applicano per analogia (testo in vigore dal 1° gen. 2013).

Gli artt. 83b a 83d CCS, introdotti il 1° gennaio 2008, regolano invece la questione dell'ufficio di revisione, definendo quando esso deve essere designato e i rimedi in caso di lacune nell'organizzazione di una fondazione.

Per questo motivo, lo Statuto della Fondazione dovrebbe avere almeno un articolo dedicato all'ufficio di revisione.

Inoltre, si fa notare che con testo in vigore dal 1° gennaio 2006, secondo l'art. 85 CCS, l'autorità federale o cantonale competente può, su proposta dell'autorità di vigilanza e sentito l'organo superiore della fondazione, modificare l'organizzazione della fondazione quando ciò sia urgentemente richiesto per la conservazione del patrimonio o per il mantenimento del fine e che, secondo l'art. 86b CCS, l'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi. Tali condizioni sono adempiute nel caso concreto ed è pertanto possibile procedere all'approvazione di un nuovo Statuto.

Infatti, come accennato, l'introduzione di un nuovo Statuto per la Fondazione Antonio Caccia è necessaria per colmare le lacune riscontrate nelle competenze della Commissione Direttiva, che fino ad oggi non può prendere decisioni in modo autonomo ma deve forzatamente sempre richiedere l'approvazione al Municipio o al Consiglio Comunale (art. 3 e 4 del Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione).

Nell'attuale ordinamento, infatti, non vi è per ora alcun strumento che dia alla Commissione Direttiva la possibilità di decidere indipendentemente, in particolare per quanto concerne la gestione del patrimonio. In altre parole, attualmente la Fondazione non ha la possibilità di funzionare in modo autonomo in tale ambito, poiché è il Municipio che amministra il patrimonio giusta l'art. 3 del Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione.

Inoltre, per le decisioni più importanti, oggi bisogna ottenere il consenso anche del Consiglio Comunale. Ad esempio, per i regolamenti del Museo, le spese straordinarie, i mutui, le alienazioni e commutazioni d'uso dei beni immobili, il preventivo, e per stare in lite, transigere e compromettere quando l'oggetto della lite supera i fr. 1'000.-- (art. 4 del Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione). È evidente come l'iter necessario per arrivare a delle decisioni conformemente al Regolamento in vigore, sia assai lungo e complesso se paragonato all'importanza di tali decisioni. In aggiunta a quanto detto, ciò non rispecchia nemmeno la ripartizione di competenze tra Esecutivo e Consiglio Comunale sulla base delle disposizioni della LOC e del nostro Regolamento Comunale in vigore e in concreto applicabili (art. 13 LOC in combinazione con art. 9 e 9bis RCom).

La necessità di dotarsi di un nuovo Statuto come quello qui proposto, è scaturita anche dagli incontri avuti con l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, in occasione dei quali si è potuto ampiamente discutere delle lacune e dei relativi necessari aggiornamenti inerenti alla Fondazione in esame. Come appena visto, conformemente alle disposizioni interne ora vigenti della Fondazione, per le decisioni importanti è necessaria l'approvazione del Consiglio Comunale, ciò che vale quindi anche per una modifica statutaria (art. 4 del Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione).

Ai fini della preparazione del nuovo Statuto, si è preso spunto anche da un modello standard formulato appositamente per le fondazioni che, essendo aggiornato alle vigenti normative, contempla più precisamente ed in modo più completo i vari aspetti che dovrebbero figurare nello Statuto di una fondazione.

In definitiva, il nuovo Statuto vuole ancorare lo scopo originario dettato dal fondatore, aggiornando tuttavia le disposizioni inerenti la gestione della Fondazione ed altri aspetti tutt'oggi mancanti nei Regolamenti del 1904 e 1905, ma necessari alla luce della legislazione vigente e dei cambiamenti intercorsi sia in seno al Comune di Lugano che alla Fondazione stessa.

III. Patrimonio della Fondazione

Dal consuntivo 2014 si evince che la Fondazione ha un patrimonio di fr. 10'683'749.48, di cui fr. 7'002'205.11 sul conto corrente del Comune di Lugano.

Nell'ambito della riorganizzazione degli enti, non si esclude che in futuro la Fondazione Antonio Caccia possa sviluppare delle sinergie con la nuova Fondazione in fase di costituzione Museo d'Arte della Svizzera Italiana "MASI". Quest'ultima prevede la creazione di un museo unico e in generale permetterà un'ottimizzazione della collaborazione fra gli enti culturali e politici coinvolti. Non si esclude inoltre una eventuale fusione tra le due fondazioni.

VI. Nuovo Statuto

La struttura dello Statuto è suddivisa come segue:

- Capitolo 1 "Denominazione, sede, scopo e patrimonio della fondazione";
- Capitolo 2 "Organizzazione della Fondazione";
- Capitolo 3 "Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione";
- Capitolo 4 "Disposizioni finali".

Capitolo 1 "Denominazione, sede, scopo e patrimonio della fondazione" (artt. 1-3)

La Fondazione si chiamerà "Fondazione Antonio Caccia"; l'aggiunta "Museo Civico di Belle Arti" viene abbandonata poiché obsoleta.

Nell'**art. 1** viene espressamente inserito il riferimento al testo di legge (artt. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero), e viene definita la sede presso i Servizi Finanziari della Città a Lugano, dove effettivamente da tempo il Segretario della Fondazione amministra e sorveglia i movimenti finanziari. Viene infine fatto specifico riferimento al fatto che il cambiamento di sede necessita del consenso dell'Autorità di vigilanza.

L'**art. 2**, "*scopo* ", viene completato rispettando tuttavia quanto voluto dal fondatore. Infatti, lo scopo attuale viene mantenuto con l'aggiunta che "*L'arte ticinese, antica e moderna, sarà oggetto di particolare considerazione* " e che "*La Fondazione può acquistare beni immobili; essa gestisce i beni immobili di sua proprietà* ".

Infine, viene specificato, principalmente per questioni fiscali e più precisamente ai fini dell'ottenimento dell'esonero fiscale da parte della competente Autorità cantonale, che "*la Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro* ".

L'**art. 3** riguarda il patrimonio della Fondazione. In tale articolo viene ora precisato che "*La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi riconosciuti* ", facendo anche un accenno ai più importanti, e che "*La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione* ". In questo modo la Commissione Direttiva può operare in modo autonomo per quel che riguarda la gestione del suo Patrimonio.

Capitolo 2 "Organizzazione della Fondazione" (artt. 4-12)

Giusta l'**art. 4** gli Organi della Fondazione sono la Commissione Direttiva e l'Ufficio di revisione.

L'**art. 5** definisce la composizione della Commissione Direttiva che deve essere formata da un minimo di 3 e un massimo di 7 membri (mentre finora era obbligatorio che essi fossero 7, con evidenti problematiche in caso di rinuncia da parte di uno di loro). Alla stessa è affidata "la gestione della Fondazione".

Ne faranno parte di diritto: il Capodicastero Cultura pro tempore in qualità di Presidente, il Direttore del Dicastero Attività Culturali pro tempore e il Direttore dell'entità proposta alla gestione del Museo d'arte della Svizzera italiana pro tempore. Gli altri membri sono per contro designati dal Municipio tenendo conto delle principali categorie delle belle arti e degli artisti ticinesi.

Tale articolo riprende quando già sancito oggi dall'**art. 6** del Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione, ma precisa chi devono essere i membri di diritto. È inoltre data la possibilità di designare un Segretario (esterno alla Commissione Direttiva) così come già indicato dall'**art. 11** del Regolamento di esercizio del 1905.

L'**art. 6** definisce la durata, il rinnovo e il completamento della Commissione Direttiva, e le possibilità dei membri di dimissionare e di essere sospesi. Si osserva che tali questioni non erano regolate in modo chiaro dai Regolamenti in essere.

Si rileva che i membri resteranno in carica per la durata di una Legislatura con possibilità di rielezione.

L'articolo più importante di questo capitolo è certamente l'**art. 7** inerente alle competenze della Commissione Direttiva, che sono ora dettagliatamente definite e che le permetteranno, come detto, di rendersi operativa a tutti gli effetti ed in modo indipendente.

In definitiva, essa sarà l'organo direttivo della Fondazione e sarà investita di tutti i poteri che nello Statuto non sono espressamente delegati ad altri organi.

I suoi obblighi non trasmissibili sono i seguenti (v. art. 7.1.):

- direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
- amministrazione del patrimonio della Fondazione, acquisto di beni mobili e immobili e decisione sui finanziamenti;
- stipulazione e conclusione di contratti e impegni della Fondazione verso terzi;
- designazione dell'Ufficio di revisione;
- approvazione del preventivo, del bilancio e del conto di esercizio annuali;
- revisione dello Statuto, previo accordo dell'Autorità di Vigilanza;
- definizione dei diritti di firma.

Essa avrà inoltre la facoltà di emanare e modificare regolamenti inerenti ai dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione. Tale compito, non essendo compreso negli obblighi non trasmissibili, può essere delegato, così come altre competenze non inserite nell'art. 7.1., ad uno o più membri oppure a terzi (art. 7.4.).

L'**art. 8** definisce i diritti di firma e l'**art. 9** le modalità di convocazione delle riunioni e quelle di delibera della Commissione Direttiva (Consiglio di Fondazione). La Commissione Direttiva si riunirà ancora di principio 3 volte l'anno e quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne farà richiesta. Essa può validamente deliberare, a maggioranza semplice, quando è presente la maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, decide il Presidente. Interessante, e senz'altro molto pratico visto l'alto numero di membri e le loro mansioni che lasciano poco tempo libero a disposizione, è la nuova facoltà di prendere decisioni per via circolare (anche elettronica) a condizione che nessun membro richieda la discussione verbale.

L'**art. 10** è dedicato all'Ufficio di revisione ed è adattato alle nuove disposizioni di legge sopracitate. Si introduce quindi con questo nuovo articolo, l'obbligo di nominare un ufficio di revisione.

L'**art. 11** definisce l'esercizio contabile (1° gennaio - 31 dicembre) e l'**art. 12** introduce la nozione di responsabilità degli organi della Fondazione.

Si tratta di un'altra novità rispetto ai vecchi Regolamenti, poiché viene decretato che *"le persone incaricate dell'amministrazione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione intenzionale o per negligenza dei loro doveri"* e che vi è la possibilità di responsabilità solidale nel caso in cui più persone sono tenute a risarcire un danno.

Capitolo 3 "Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione" (artt. 13-14)

L'**art. 13** riguarda le modalità e le condizioni da adempiere per poter modificare lo Statuto: sarà la Commissione Direttiva ad essere autorizzata a procedere in tal senso inoltrando la richiesta all'Autorità di Vigilanza, ma unicamente se vi è unanimità. Anche qui si fa riferimento alle disposizioni di legge (art. 85 e 86 CCS).

Il capoverso 2 permette inoltre la modifica, totale o parziale, del solo scopo quando questo si rivela totalmente o parzialmente irrealizzabile, sempre previo consenso dell'Autorità di Vigilanza.

L'art. 14 regola invece lo scioglimento della Fondazione che può avvenire soltanto per i motivi previsti dall'art. 88 CCS ed ovviamente con il consenso dell'Autorità di Vigilanza. Il secondo capoverso di questo articolo è poi particolarmente importante perché regola le conseguenze di un eventuale scioglimento statuendo che *"la Commissione direttiva destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera, o al Comune di Lugano"*.

Tale regolamentazione permette sia alla Fondazione che al Comune di Lugano di conoscere anticipatamente la destinazione degli averi della Fondazione in caso se ne preveda lo scioglimento; essa è inoltre di rilievo per l'ottenimento dell'esonero fiscale di cui si è già riferito in precedenza.

Capitolo 4 "Disposizioni finali" (artt. 15-16)

Negli ultimi due articoli si precisa che la Fondazione è registrata in Ticino, è soggetta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, e che per quanto non previsto dallo statuto faranno stato le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tali disposizioni mancano nei Regolamenti del 1904 e 1905, ma sono certamente delle precisioni necessarie per uno Statuto completo e trasparente.

Si rileva che non tutte le disposizioni del Regolamento di esercizio del 1905 sono state riprese nel nuovo Statuto ma potranno essere contenute, previo adeguate modifiche e aggiornamenti, in un eventuale nuovo Regolamento che sarà redatto ed approvato dalla Commissione Direttiva giusta il nuovo art. 7.2.

V. Conclusioni

Riassumendo, gli obiettivi principali che ci si pone con l'adozione del nuovo Statuto della Fondazione Antonio Caccia sono i seguenti:

- colmare le lacune ad oggi presenti nella Regolamentazione inerente alla Fondazione Antonio Caccia, integrando i contenuti essenziali ed ancora attuali dei vecchi Regolamenti in un nuovo Statuto aggiornato e completo, sempre nel rispetto di quanto voluto dal fondatore;
- dare autonomia e indipendenza alla Commissione Direttiva;
- allinearsi con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di fondazioni;

Resta inoltre il controllo da parte del Municipio e del Consiglio Comunale, con regolare trasmissione di rendiconti annuali.

Alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario adottare un nuovo Statuto della Fondazione Antonio Caccia, così come proposto con il presente Messaggio Municipale.

P.Q.M.



Viste le normative citate nel presente Messaggio Municipale, nonché ogni altra norma in concreto applicabile, si chiede a questo Onorando consesso di voler


risolvere:

1. Il nuovo Statuto della Fondazione Antonio Caccia è approvato.
2. Sono abrogati il Regolamento fissante i rapporti amministrativi tra il Comune di Lugano e la Fondazione di Belle Arti fu Antonio Caccia, del 21 luglio 1904 e il Regolamento di esercizio del Museo Civico di Belle Arti del 5 aprile 2005.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario a.i.: 

Avv. M. Borradori  R. Bregy

Allegati:

- Nuovo Statuto della Fondazione Antonio Caccia (Museo Civico di Belle Arti);
- Regolamento fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione di Belle Arti fu Antonio Caccia del 21 luglio 1904;
- Regolamento di esercizio del Museo Civico di Belle Arti di Lugano del 5 aprile 1905.

Ris. mun. 13/08/2015

STATUTO

Fondazione Antonio Caccia

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della fondazione

Art. 1 Denominazione e sede

- 1.1 Sotto la denominazione „*Fondazione Antonio Caccia*” (qui di seguito *Fondazione*) è costituita una *Fondazione* autonoma ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero (CCS).
- 1.2 La *Fondazione* ha sede a Lugano, presso i Servizi Finanziari della Città di Lugano, Via della Posta 8, 6900 Lugano, ed è iscritta a Registro di commercio.
- 1.3 Eventuali trasferimenti di sede in un'altra località della Svizzera necessitano del consenso dell'Autorità di vigilanza competente.

Art. 2 Scopo

- 2.1 La *Fondazione* ha come scopo la conservazione del patrimonio artistico legato dal fondatore Antonio Caccia e la raccolta di opere d'arte di valore riconosciuto che verranno acquistate con il reddito netto della sostanza. L'arte ticinese, antica e moderna, sarà oggetto di particolare considerazione. La *Fondazione* può acquistare beni immobili ; essa gestisce i beni immobili di sua proprietà.

Essa collabora con gli altri attori del Polo culturale di Lugano, in particolare con il LAC Lugano Arte e Cultura (in seguito LAC) e il Museo d'arte della Svizzera Italiana, Lugano.

- 2.2 La *Fondazione* persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera pertanto senza scopo di lucro.

Art. 3 Patrimonio

- 3.1 Costituiscono il patrimonio della *Fondazione* i beni apportati dal fondatore fu Antonio Caccia in base alle sue disposizioni di ultima volontà, nonché altre eventuali donazioni, lasciti o contributi di terzi.
- 3.2 La gestione del patrimonio della *Fondazione* deve avvenire secondo i principi riconosciuti. In particolare, il patrimonio della *Fondazione* è investito secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il

perseguimento dello scopo. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge prevalentemente agli interessi del suo patrimonio. Essa può inoltre attingere dal proprio patrimonio tenuto conto di un limite massimo annuale del 4% degli stessi.

- 3.3 La definizione della politica di investimento e il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione.

II. Organizzazione della Fondazione

Art. 4 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- La Commissione direttiva;
- l'Ufficio di revisione.

Art. 5 Commissione direttiva e relativa composizione

- 5.1 La gestione della Fondazione spetta a una Commissione direttiva costituita da un minimo di 3 e da un massimo di 7 membri.
- 5.2 Della Commissione direttiva devono far parte di diritto: il Capodicastero Cultura pro tempore in qualità di presidente, il Direttore del Dicastero Attività Culturali pro tempore e il Direttore dell'entità proposta alla gestione del Museo d'arte della Svizzera italiana pro tempore.
- 5.3 Gli altri membri sono designati dal Municipio tenendo conto delle principali categorie delle belle arti e per quanto possibile degli artisti ticinesi.
- 5.4 È data facoltà al Municipio di designare un Segretario esterno alla Commissione direttiva.
- 5.5 La Commissione direttiva opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta tuttavia il diritto al rimborso delle spese vive.

Art. 6 Durata, rinnovo e completamento

- 6.1 I membri restano in carica per la durata di una Legislatura con possibilità di rielezione.
- 6.2 Alla Commissione direttiva spetta l'onere di notifica al Registro di commercio delle modifiche nella composizione dei relativi organi e nell'assegnazione del diritto di firma ai membri.
- 6.3 I membri possono dimissionare dal proprio mandato. I successori di membri uscenti rimangono in carica fino al prossimo rinnovo dei mandati.

- 6.4 La sospensione per giustificato motivo di membri della Commissione direttiva è possibile in qualsiasi momento. Costituisce motivo giustificato la violazione da parte del membro dei propri obblighi nei confronti della Fondazione o la sopravvenuta incapacità di adempiere adeguatamente il proprio mandato. La revoca dalla carica è deliberata dal Municipio.

Art. 7 Competenze

- 7.1 La Commissione direttiva è l'organo direttivo della Fondazione e svolge le attività pertinenti ad essa, la rappresenta nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio. Essa è investita di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi.

In particolare, la Commissione direttiva ha i seguenti obblighi non trasmissibili:

- direzione della Fondazione e sorveglianza della gestione;
- amministrazione del patrimonio della Fondazione, acquisto di beni mobili e immobili e decisione sui finanziamenti;
- stipulazione e conclusione di contratti e impegni della Fondazione verso terzi;
- designazione dell'Ufficio di revisione;
- approvazione del preventivo, del bilancio e del conto di esercizio annuali;
- revisione dello Statuto, previo accordo dell'Autorità di Vigilanza;
- definizione dei diritti di firma.

- 7.2 La Commissione direttiva ha facoltà di emanare regolamenti inerenti ai dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Nell'ambito dello scopo originario, detti regolamenti possono essere modificati in qualsiasi momento dalla Commissione stessa, la quale dovrà far pervenire la relativa notifica all'Autorità di vigilanza.

- 7.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'Autorità di vigilanza, al Municipio e al Consiglio Comunale di Lugano, il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, comprensivi del rapporto sull'attività dell'elenco delle opere e dei titoli, approvati dalla Commissione direttiva nonché l'eventuale elenco dei titoli.

- 7.4 La Commissione direttiva ha facoltà, fatto salvo l'art. 7.1, di delegare le singole competenze ad uno o più membri oppure a terzi; e di nominare il direttore, a cui può delegare delle competenze.

Art. 8 Diritti di firma

La Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due del Presidente e di un altro membro della Commissione direttiva o del Segretario.

Art. 9 Riunioni del Consiglio di Fondazione e delibere

- 9.1 La Commissione direttiva si riunisce su convocazione del Presidente o quando la maggioranza dei membri ne fa richiesta, previa indicazione dell'ordine del giorno.
- 9.2 Essa si riunisce ogniqualvolta le esigenze gestionali lo richiedano, ma almeno due volte l'anno. L'invito alle riunioni deve generalmente pervenire 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
- 9.3 La Commissione direttiva delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la decisione finale spetta al Presidente.
- 9.4 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la discussione verbale.
- 9.5 La Commissione direttiva redige un protocollo delle discussioni e delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuo e di ulteriori importanti delibere deve essere inoltrato all'Autorità di vigilanza.

Art. 10 Ufficio di revisione

- 10.1 La Commissione direttiva designa un organo di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.
- 10.2 L'Organo di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione ed è tenuto a sottoporre alla Commissione direttiva i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione. Detto Organo deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate nello Statuto e in eventuali Regolamenti, nonché gli scopi della Fondazione.
- 10.3 L'Organo di revisione deve informare la Commissione direttiva di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.
- 10.4 La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.

Art. 11 Esercizio contabile

L'esercizio contabile va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 12 Responsabilità degli organi della Fondazione

- 12.1 Le persone incaricate dell'amministrazione o della revisione rispondono personalmente alla Fondazione dei danni cagionati mediante violazione intenzionale o per negligenza dei loro doveri.

- 12.2 Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

III. Modifica dello statuto e scioglimento della Fondazione

Art. 13 Modifica dello statuto della Fondazione

- 13.1 La Commissione direttiva è autorizzata, previa decisione unanime, a inoltrare all'Autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85 e 86 del CCS.
- 13.2 Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile, si procederà, previo consenso dell'Autorità di vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.

Art. 14 Scioglimento della Fondazione

- 14.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CCS) ed esclusivamente con il consenso dell'autorità di vigilanza.
- 14.2 In caso di scioglimento, la Commissione direttiva destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera, o al Comune di Lugano.

IV. Disposizioni finali

Art. 15 Registro di commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale.

Art. 16 Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni di legge vigenti in materia.

REGOLAMENTO

fissante i

RAPPORTI AMMINISTRATIVI

fra il

COMUNE di LUGANO

e la

FONDAZIONE DI BELLE ARTI

in **ANTONIO CACCIA**

**Sulla proposta della Municipalità di Lugano
Il Consiglio Comunale**

DECRETA:

1. Sotto il titolo: Museo Civico di Belle Arti, fondazione Antonio Caccia, è istituito in Lugano come ente giuridico autonomo un Museo di Belle Arti.

2. Il patrimonio del Museo è costituito dal prodotto delle disposizioni fatte dal fu A. Caccia, dagli acquisti o dalle donazioni o lasciti successivi.

○ **3. L'amministrazione di questo patrimonio spetta alla Municipalità, la quale ne darà scarico annualmente al Consiglio Comunale contemporaneamente ai bilanci comunali.**

4. Il Consiglio Comunale:
a) approva il regolamento del Museo;

b) autorizza le spese straordinarie ed i mutui;

c) autorizza le alienazioni e le commutazioni d'uso dei beni stabili.

d) stabilisce su proposta della Municipalità il bilancio preventivo.

e) autorizza a stare in lite, transigere ed a compromettere quando l'oggetto della contestazione non rientri nella amministrazione ordinaria o superi il valore di fr. 1000.

5. Il reddito netto del patrimonio sarà devoluto all'acquisto di opere d'arte.

5. Quando non fu consumato in un anno passa a conto nuovo dell'esercizio successivo.

6. La Municipalità nomina una Commissione direttiva, nella quale siano rappresentate le principali categorie delle Belle Arti.

La commissione è composta di 7 membri eleggibili per un periodo di quattro anni; avuto specialmente riguardo agli artisti ticinesi.

Uno dei membri sarà scelto nel corpo municipale ed avrà la Presidenza della Commissione.

La Commissione direttiva fesserà la data d'apertura al pubblico del Museo, rendendolo però, anche prima che sia a tutti ufficialmente aperto, accessibile agli alunni delle nostre scuole diurne e serali ed agli artisti.

7. La nomina del Direttore e degli impiegati spetta pure alla Municipalità la quale ne fissa l'onorario.

8. In conformità di relativa disposizione testamentaria del fu A. Caccia sarà direttore del Museo, sua vita durante il sig. Virgilio Lamagnani.

8. I membri della Commissione non ricevono alcuna gratificazione. Saranno però loro rimborsate le eventuali spese borsuali e di trasferta.

9. Alla Commissione spetta la Direzione artistica del Museo ed i suoi rapporti colla Municipalità e col Direttore saranno regolati da apposito regolamento.

10. In special modo essa assiste il Direttore, provvede agli acquisti su proposta del Direttore o di propria iniziativa.

Lugano, 21 luglio 1904.

Per il Consiglio Comunale

IL VICE-PRESIDENTE:

Ing. Giovanni Ferri

IL SEGRETARIO:

S. RIVA

Visto che il presente Regolamento venne approvato dal lode Consiglio di Stato con risoluzione 18 Agosto 1904 N. 4544, salvo gli eventuali diritti dei terzi, la Municipalità ne ordina la stampa e la diramazione alla cittadinanza, decretando la entrata in vigore col 23 Agosto 1904.

Lugano, 28 agosto 1904.

PER LA MUNICIPALITÀ

Il Sindaco:

Avv. Elvezio Battaglini

Il Segretario:
S. RIVA



REGOLAMENTO
di
ESERCIZIO
del
MUSEO CIVICO DI BELLE ARTI
in LUGANO

TITOLO PRIMO.

Disposizioni generali.

Articolo 1. — L'istituzione, l'organizzazione e l'esercizio del Civico Museo di Belle Arti - Fondazione Antonio Caccia - sono imperniate sul regolamento fondamentale fissante i rapporti amministrativi fra il Comune di Lugano e la Fondazione di Belle Arti fu Antonio Caccia. (Deliberato dal Consiglio Comunale il 21 luglio 1904, reso esecutivo il 26 agosto dello stesso anno.)

Art. 2. — Il Civico Museo, oltre il patrimonio artistico legato dal suo fondatore, comprenderà la raccolta di opere d'arte di valore riconosciuto che verranno acquistate col reddito netto della sostanza di proprietà del Museo.

Art. 3. — Nessun limite nè prescrizione sono determinati in merito alla provenienza ed epoca delle opere.

L'arte ticinese, antica e moderna, sarà oggetto di considerazione, nell'intento di avere nel Museo, col successivo sviluppo, uno speciale riparto.

Art. 4. — La sede stabile del Museo verrà istituita e predisposta dal Municipio che, in omaggio alla disposizione testamentaria del be-

nemerito fondatore, riserba all'uopo in via provvisoria precauzionale la proprietà rimasta della Malpensata e lotto annesso.

Art. 5. — In via provvisoria la sede è ora istituita nel Salone Scolastico a pianterreno delle scuole comunali della città.

Art. 6. — La Commissione d'accordo colla Municipalità fisserà l'apertura del Museo, la tassa d'entrata e l'orario per i giorni d'accesso sia a pagamento che gratuitamente, e ne darà speciale avviso al pubblico.

Art. 7. — Il Museo sarà chiuso al pubblico in via ordinaria, per ragioni organiche e di servizio, dal 15 luglio alla fine di detto mese; e dal 15 dicembre alla fine di detto mese, di ciascun anno.

Art. 8. — Sarà in facoltà della Commissione, per esigenze di riparazione ed assestamento, ed ogni qual volta lo riterrà necessario, di sospendere temporaneamente l'apertura del Museo; tanto nella totalità delle sue sale, che parzialmente.

Art. 9. — Al regolamento fondamentale ed alle disposizioni generali suesposte, fanno seguito le seguenti speciali disposizioni.

ew. Rgo.

TITOLO SECONDO.

Rapporti fra la Municipalità e la Commissione direttiva del Museo.

Art. 10. — Al principio d'ogni anno la Municipalità mette a disposizione della Commissione, per l'incremento e sviluppo del Museo e spese inerenti alla scelta ed acquisti delle opere d'arte e di esercizio dello stesso, la somma costituita dal reddito netto e dall'avanzo eventuale dei precedenti esercizi (in conformità dell'art. 5 e paragrafo subordinato del regolamento fondamentale).

Art. 11. — Oltre al presidente (che risulta designato dall'art. 6 del regolamento fondamentale) la Commissione elegge fra i propri membri un vice presidente ed un segretario, che staranno in carica per l'intero periodo quadriennale.

Art. 12. — Il Presidente, od in sua vece il vice presidente, presiede la Commissione, dirige le discussioni, firma, unitamente al segretario, gli atti e la corrispondenza dell'esercizio, e sorveglia l'esatto adempimento dei regolamenti e delle deliberazioni della Commissione.

Art. 13. — In via ordinaria la Commissione si radunerà ogni trimestre in quel giorno che sarà fissato dal presidente.

In via straordinaria la Commissione potrà radunarsi ogni qualvolta il presidente lo ritenesse necessario: oppure a richiesta di almeno 4 membri dei componenti la Commissione, richiesta che sarà formulata per iscritto colla motivazione e colla firma dei suoi autori.

Art. 14. — Qualunque convocazione, tanto ordinaria che straordinaria, verrà notificata ai membri della Commissione, mediante lettera o circolare contenente l'elenco delle trattande e la località della radunanza.

Art. 15. — Sarà in facoltà del presidente o di chi ne fa le veci, d'invertire o spostare l'ordine delle materie da trattarsi.

Art. 16. — Le radunanze sono valide, qualora il numero dei membri intervenuti sia almeno di quattro.

Art. 17. — Qualora una radunanza risultasse deserta per mancanza del numero minimo dei membri, la successiva e per lo stesso elenco di trattande, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Occorre però una nuova convocazione motivata per lettera, entro otto giorni.

Art. 18. — La Commissione vigila e provvede nei limiti della propria iniziativa, al promuovimento e sviluppo del Museo e dell'arte, si terrà al corrente delle principali esposizioni di

belle arti nazionali od estere; e provvederà agli acquisti nel senso previsto dall'art. 10 del regolamento fondamentale.

Art. 19. — Qualunque proposta in genere, e principalmente quelle concernenti acquisti di opere d'arte, formulate da uno o più membri della Commissione o dal Direttore del Museo, dovranno essere stese per iscritto ed indirizzate alla Presidenza, che le inserirà nell'ordine del giorno per la discussione più prossima.

Art. 20. — Nel caso di speciali esami e giudizi su opere da acquistarsi, la Commissione potrà delegare uno o più membri, da scegliersi nel proprio seno, a titolo di Sotto-Commissione, che indirizzeranno rapporti verbali o scritti: come potrà pure incaricare, udire, od aggregarsi speciali periti, od esperti, tanto nazionali che esteri.

Detti periti od esperti saranno indennizzati in base alle condizioni della Commissione Federale di Belle Arti.

Art. 21. — Qualunque decisione della Commissione Direttiva dovrà essere presa a maggioranza dei membri presenti; a parità di voti si ripete la votazione in altra seduta.

Le votazioni per acquisti di opere d'arte saranno precedute da una discussione nella quale ogni membro dovrà esporre il proprio giudizio.

La votazione sarà fatta con scheda firmata che, saranno registrate a verbale insieme coi motivi del voto emesso da ciascun membro.

§ Quando per tre volte vi è parità di voti, si rinuncia all'acquisto dell'opera.

Art. 22. — La Commissione traccia le norme generali ed organiche di riparto, assetamento e sviluppo del Museo.

a) In massima le opere acquistate saranno esposte nel Museo stesso.

b) In via eccezionale — e col debito consenso del Municipio — potranno essere acquistate, o sovvenzionate a scopo di restauro e conservazione, nel Cantone Ticino, opere inamovibili, o da lasciarsi provvisoriamente in posto, fuori del Museo, per ragioni educative o condizioni diverse;

c) In questi casi le opere porteranno la indicazione della proprietà o del sussidio, del Museo Caccia.

Art. 23. — Le opere d'arte che perverranno in dono o deposito al Museo, da enti morali o da privati, formeranno oggetto di esame e giudizio consultivo della Commissione che farà preavviso al Municipio in merito al valore od alla importanza delle opere e sulla convenienza della accettazione.

Art. 24. — Nel Museo potrà essere stabilito

un riparto speciale per l'esposizione dei documenti e delle opere letterarie e musicali del benemerito fondatore Ant. Caccia.

Art. 25. — Nel Museo potranno pure effettuarsi delle esposizioni occasionali e per brevi periodi, di opere di artisti nazionali ed esteri stabiliti nel Ticino. Le opere saranno sottoposte al giudizio della Commissione e le esposizioni saranno organizzate a cura e spesa degli espositori.

Art. 26. — A scopo d'incoraggiamento, alla Commissione del Museo è riservata la facoltà di sussidiare, anche in forma di benefici anticipati, opere in corso di giovani artisti meritevoli, nella misura e condizione che dalla Commissione verranno stabiliti. Il fondo per detti sussidi, dovrà essere prelevato sui proventi del Museo.

§ Uno speciale regolamento determinerà le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 27. — Nessun verbale od estratto di verbale della Commissione, potrà essere pubblicato nè comunicato a persona estranea all'amministrazione comunale, senza il consenso della Commissione.

Art. 28. — Alla fine di ogni anno la Commissione presenterà al Municipio la relazione morale e materiale del proprio esercizio, per la regolare approvazione.

TITOLO TERZO.

Del Direttore e suoi rapporti colla Commissione.

Art. 29. — Il direttore provvede all'ordinamento, esercizio ed amministrazione del Museo, in conformità delle disposizioni della Commissione. Nella collocazione delle opere ed assestamento in genere, potrà venire coadiuvato, in forma occasionale o continuata, da speciali delegati della Commissione.

Art. 30. — Il Direttore all'atto stesso del suo insediamento, riceve la consegna di tutti gli oggetti esistenti nel Museo. Di tale consegna verrà steso processo verbale in due originali: da firmarsi dal Presidente della Commissione e dal Direttore, che verranno depositati uno nell'archivio del Museo e l'altro nell'archivio del Comune.

Art. 31. — Il Direttore ha la immediata direzione del Museo e presiede al regolare suo esercizio, tanto nei rapporti col pubblico, che interni. È garante della custodia e conservazione degli oggetti che vi sono contenuti e disposti; cura la esatta compilazione dei cataloghi che verranno approvati dalla Commissione; svolge la corrispondenza d'ufficio e propone alla

Commissione i provvedimenti che riterrà idonei per l'incremento del Museo. Interviene, se richiesto, alle radunanze della Commissione, provvede alla esecuzione dei relativi deliberata, e controlla gli introiti dell'esercizio del Museo.

Art. 32. — A cura del Direttore, coadiuvato dalla Commissione, verrà pure compilato uno speciale catalogo delle opere, contenente tutte le indicazioni delle stesse e loro descrizione, nonché il nome dei commissari che ne hanno proposto l'acquisto.

Datto catalogo costituirà il fondamento della storia documentata del Museo.

Art. 33. — Alla fine di ogni anno il Direttore farà una relazione alla Commissione sull'esercizio del Museo, sulla frequentazione, sugli introiti, sullo stato delle opere e del mobilio e sulle misure che egli riterrà utili e convenienti; giusta il progresso ed i bisogni del Museo.

Art. 34. — Il Direttore provvede alla vigilanza e pulizia del Museo mediante un custode e degli inservienti che sono sotto la sua immediata dipendenza. In caso di demerito egli potrà proporre al Municipio la loro sospensione o la destituzione.

Art. 35. — Il Direttore percepirà diretta-

mente dal Municipio il proprio onorario e quello dei dipendenti.

Art. 36. — Il Direttore a mezzo dei propri dipendenti, applicherà le disposizioni della Commissione circa il funzionamento del Museo.

Le norme d'esercizio stese dal Direttore, saranno rese di pubblica ragione a cura dello stesso.

Art. 37. — Le chiavi del Museo saranno affidate al Presidente della Commissione, al Direttore ed al Custode.

TITOLO QUARTO.

Del custode ed inservienti, e loro rapporti col Direttore.

Art. 38. — Il custode è responsabile della conservazione delle opere esistenti nel Museo.

Art. 39. — Il custode, direttamente ed a mezzo degli inservienti e subalterni, provvede alla pulizia dei locali e di quanto vi è contenuto; al riscaldamento ed arieggiamento degli stessi ed alle misure di sicurezza, d'igiene e di regolare esercizio.

Inoltre disciplinerà e sorveglierà l'accesso del pubblico, e controllerà anche nelle ore spe-

ciali le persone autorizzate a frequentare il Museo, a scopo di studio e di copia di oggetti; attenendosi in tutto questo alle tassative prescrizioni che gli verranno impartite dal Direttore.

Art. 40. — Ogni frequentatore del Museo è tenuto responsabile dei propri atti. Non avranno accesso al Museo le persone ritenute pericolose, gli ubbriachi ed i ragazzi non accompagnati da persone adulte e responsabili.

Art. 41. — Saranno di competenza del custode le mancie dell'obbligatorio deposito degli ombrelli e bastoni, all'ingresso.

Art. 42. — Il custode è responsabile, in rapporto al Direttore, dell'opera degli inservienti e subalterni, che sono alla sua dipendenza.

Art. 43. — A cura del custode verrà tenuto in evidenza, all'ingresso del Museo, un apposito registro, per ogni eventuale osservazione dei visitatori, od indicazioni riferentisi al Museo.

Detto registro verrà dallo stesso presentato giornalmente al Direttore.

Art. 44. Il custode, gli inservienti e i subalterni, dovranno astenersi dall'importunare il pubblico, dall'offrirsi in qualità di guida e dal ricevere mancie.

TITOLO QUINTO.

Norme di autorizzazione per la riproduzione e copia delle opere.

Art. 45. — Qualunque riproduzione, o copia, di opere appartenenti al Museo, od esposte nello stesso, dovrà formare oggetto di speciale domanda al Direttore, ed essere autorizzata dalla Commissione, in base al preavviso dello stesso.

Art. 46. — Detta autorizzazione sarà accordata colle modalità suesposte e nei seguenti casi:

a) Quando gli artisti desiderano riprodurre delle opere mediante incisioni, acquaforte, od altro processo di dominio dell'arte.

b) Quando speciali officine artistiche ed industriali, intendessero eseguire delle riproduzioni mediante un processo tecnico come la fotografia, la fototipia ecc.

c) Quando la copia deve servire per studio in genere di artisti, ed in questo caso tale copia dovrà avere una misura diversa dall'originale.

Art. 47. — In massima, tanto la riproduzione che la copia delle opere moderne, non saranno accordate che per quelle il cui autore sia morto. Se l'autore è vivente occorre la sua autorizzazione scritta, che dovrà restare depositata nell'archivio del Museo.

Art. 48. — Per le copie di scultura ed affini, sono vietati i calchi e le forme: come sono vietate le lucidature in genere delle opere di pittura, le stampe od i disegni.

Art. 49. — Le persone autorizzate ad eseguire dette copie e riproduzioni, dovranno ottemperare a tutte le tassative e speciali disposizioni che verranno loro prescritte.

Inoltre saranno responsabili dei danni che potessero arrecare alle opere d'arte, od al Museo.

Art. 50. — Copia del presente regolamento dovrà essere affissa all'ingresso del Museo: e messa a disposizione, a semplice richiesta, dei visitatori e del pubblico.

Così adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 5 aprile 1905.

Per il Consiglio Comunale

IL PRESIDENTE

L. Martinaglia.

IL SEGRETARIO

E. Viglezio.



Visto che il lod^o Consiglio di Stato, con
risoluzione 31 maggio 1905 N° 3047 ha appro-
vato il presente Regolamento, la Muñicipalità
ne ordina la stampa decretando la entrata in vi-
gore con oggi 6 giugno 1905.

Per la Muñicipalità

Il Sindaco

Avv. E. Battaglini

Il Segretario

S. Riva

Lugano 3-FEB.1915

*Si attesta che la
presente copia è conforme
all'originale.*

Il Segretario Muñicipale
E. Vigorelli



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

2-181818



FotoCopia certificata conforme
30 settembre 1974

Il tenitore

[Handwritten signature]